

## La mediazione delle liti civili e commerciali

### Nuove prospettive per la soluzione condivisa delle controversie

a cura di Marco Marinaro

Con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010), attuativo della legge-delega di cui all'art. 60 legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicato sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009), in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il legislatore italiano ha approvato una riforma che, nella contrapposizione tra i diversi interlocutori e con le inevitabili contraddizioni che ne renderanno complessa almeno la prima fase di applicazione, costituisce sicuramente un passaggio epocale più volte annunciato e sinora disatteso.

In questo ambito nuove professionalità dovranno formarsi sia per la figura del "mediatore/conciliatore" sia per l'organizzazione che amministrerà il servizio attraverso gli organismi pubblici e privati all'uopo costituiti. A tal fine i Consigli degli Ordini professionali potranno costituire organismi di conciliazione per le materie riservate alla loro competenza, come anche le Camere di Commercio; organismi che saranno iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia a semplice domanda.

Scelta che nel valorizzare il ruolo degli Ordini professionali affida loro una nuova prospettiva nel segno di una terzietà del ruolo e non quale mera tutela della categoria che ne disegna un futuro più aderente ad una sostanziale liberalizzazione delle professioni.

L'innovazione legislativa prevede infatti l'introduzione per la prima volta nel sistema italiano di una disciplina organica e generale della "mediazione delle liti civili e commerciali". La mediazione quale attività finalizzata ad una conciliazione delle controversie viene così disciplinata quale istituto destinato ad operare in via *stragiudiziale* (e cioè al di fuori del processo civile) ed *amministrata* (affidata alla gestione di organismi pubblici o privati all'uopo abilitati).

La novità è di notevole rilievo in quanto il legislatore aveva sinora operato introducendo singole previsioni normative in specifiche discipline di settore (subfornitura, telecomunicazioni, turi-



smo, lavoro, franchising, e più di recente, patti di famiglia, etc.) pervenendo al più ad istituzionalizzare procedure ed attività nelle controversie in materia societaria nel 2003.

Ed allora per chiarire in via preliminare l'oggetto della disciplina sarà utile rilevare che la nuova normativa definisce la mediazione come "l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa". Per cui qualunque sia la denominazione i caratteri essenziali che occorre individuare sono: 1) la presenza di un terzo imparziale; 2) l'obiettivo di risolvere una controversia; 3) l'attività del mediatore volta alla assistenza delle parti per la ricerca di un accordo sino a giungere (eventualmente) alla formulazione di una proposta.

Questi dunque sono gli elementi qualificanti la mediazione che qualora sortisca esito positivo si concluderà con una conciliazione. Attraverso l'attività del mediatore si potrà comporre una lite avente ad oggetto diritti disponibili (fattispecie aventi ad oggetto situazioni soggettive patrimoniali e non situazioni personali). In questa prospettiva il mediatore viene definito "la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo". Si acquisisce così altro elemento caratterizzante, quello fondante, che pone in chiara evidenza come il mediatore ed il relativo procedimento si debbano distinguere net-

tamente da forme di soluzione delle liti di tipo aggiudicativo siano esse giurisdizionali (cioè amministrate dallo Stato) siano esse proprie della c.d. giustizia privata (arbitrato).

Ed è proprio la finalità ultima della mediazione, cioè la soluzione di una lite, che ha condotto a diffondere questo strumento quale metodo di "giustizia alternativa" alla giurisdizione (che nasce peraltro dalla traduzione dell'acronimo A.D.R., *Alternative Dispute Resolution*). Ma non potrà sfuggire che la mediazione non si pone quale vera alternativa alla giurisdizione dello Stato che è in quanto tale irrinunciabile e non può essere compressa se non nei ragionevoli limiti temporali necessari all'espletamento di un tentativo (obbligatorio) di conciliazione che ne ritardi soltanto la procedibilità entro precisi limiti.

Di qui l'estrema flessibilità del procedimento per renderlo capace di rispondere non ad una richiesta di giustizia, ma ad una possibilità di dialogo aperto, guidato dal terzo imparziale adeguatamente formato, in un "ambiente" protetto e cioè assistito da quelle necessarie garanzie di serietà, efficienza, per la rapidità ed economicità del percorso.

Per queste ragioni il legislatore affida ad organismi appositamente creati e sottoposti al controllo del Ministero della Giustizia la gestione del procedimento. Chiunque può rivolgersi ad un organismo accreditato e non è necessaria l'assistenza dell'avvocato. Trattasi di ulteriore conseguenza di una sede non "giudiziale" dove la garanzia di serietà e professionalità dovrà essere comunque garantita dagli organismi e dai mediatori autorizzati.

Il procedimento prende l'avvio con la presentazione della domanda di mediazione, all'esito della quale il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti (non oltre quindici giorni dal deposito della domanda). La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra

PAGINA 1

Continua a pag. 16

*Segue dalla pagina 13*

parte anche a cura dell'istante. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

Appare ancora utile rilevare come gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità e sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. Ed ancora, se i costi del procedimento (la c.d. indennità di mediazione) che devono essere predeterminati sono fissati dagli organismi di conciliazione entro i margini (minimo e massimo) predeterminati dal Ministero della Giustizia, le parti potranno anche usufruire di un credito d'imposta commisurato alla indennità stessa nei limiti di euro 500 nel caso

in cui la mediazione abbia esito positivo (la misura è ridotta al 50% se la mediazione abbia esito negativo). Quindi economicità e trasparenza delle tariffe, agevolazioni fiscali, professionalità e serietà degli organismi e dei mediatori, informazione e libero accesso alla mediazione, costituiscono sicuramente i principali vantaggi della mediazione unitamente alla rapidità e riservatezza del procedimento.

Inoltre, la scelta per l'obbligatorietà del tentativo di mediazione in un'ampia gamma di situazioni e materie individuate nel decreto (si pensi ai contratti in materia assicurativa, bancaria e finanziaria, ovvero al condominio o ai diritti reali) sebbene non potrà vincolare alcuno a trovare una soluzione non ritenuta soddisfacente, potrà indurre tutti gli operatori nei rispettivi ruoli e gli utenti del servizio giustizia ad un approccio che valorizzi questa opzione, quale vera opportunità di confronto e di dialogo utile a riappropriarsi degli spazi di autonomia privata finalizzati alla soluzione

pacifica e soddisfacente della lite insorta.

Le esperienze negative vissute per la conciliazione obbligatoria nei rapporti di lavoro non devono e non possono costituire un corretto parametro di paragone in quanto la struttura della riforma dovrebbe consentire un approccio del tutto diverso soprattutto in virtù della professionalità degli organismi e dei mediatori ai quali saranno affidate le procedure. Occorrerà familiarizzare con questo nuovo strumento che potrà essere sempre più utilizzato ed apprezzato quanto più gli operatori della mediazione, ed anche le parti ed i loro consulenti, riusciranno ad affrontare questa sfida secondo logiche e strategie diverse da quelle della mera contrapposizione propria del processo civile.

Il 20 marzo 2010 ha segnato dunque l'inizio di una sfida, una sfida che dal 20 marzo 2011 coinvolgerà tutti i professionisti e gli utenti del sistema giustizia.

**Avv. Marco Marinaro**

## *Incentivi per il consolidamento delle passività a breve*

*a cura di Giuseppe Arleo*

**A**l fine di sostenere la razionalizzazione della struttura patrimoniale delle imprese e consolidarne l'equilibrio finanziario, la Regione Campania ha previsto la possibilità di ottenere aperture di credito con interventi garantiti.

Di sicuro lo strumento del consolidamento delle Passività a breve mira a favorire rapporti più stabili e bilanciati tra imprese, banche e mercati finanziari, nel rispetto delle indicazioni di Basilea 2, dando la possibilità alle aziende di trasformare i debiti a breve in passività a lungo termine.

In pratica la Regione Campania, con il Decreto Dirigenziale n.92 del 19 febbraio 2010 ha prorogato al 28 maggio 2010 il termine ultimo per aderire alla misura.

Le imprese che vi possono aderire sono quelle che hanno sede legale ed almeno una sede operativa sul territorio della Regione Campania, indipendentemente dalla dimensione, ma ad esclusione di quelle operanti in agricoltura, pesca, piscicoltura, acquacoltura, industria carboniera quelle che sono costituite ed

iscritte nel registro delle imprese, non sottoposte a procedure concorsuali ed in regola con le normative vigenti in materia fiscale, assicurativa e previdenziale nonché in regola con il pagamento dei tributi locali.

Le operazioni oggetto di agevolazione sono quelle che fanno riferimento a finanziamenti concessi dalle banche alle imprese ai fini del consolidamento a medio termine di "passività a breve a titolo oneroso", con delibera a data successiva al 31 agosto 2009, ascrivibili ad attività riconducibili ad unità produttive ubicate in Regione Campania. Si comprende come il presupposto per l'accesso alle agevolazioni sia l'ottenimento, da parte delle imprese richiedenti, di un finanziamento bancario a tasso fisso a medio termine, cioè in pratica l'impresa abbia debiti verso banche aventi scadenza entro l'esercizio, o piani di rientro (aventi sempre scadenza entro l'esercizio), inerenti a debiti incagliati o in sofferenza presso il sistema bancario.

L'agevolazione concessa è condizionata ad una operazione di aumento di mezzi

propri pari ad almeno il 10% del finanziamento.

Il contributo spettante a ciascuna impresa viene calcolato sulla durata dell'operazione di finanziamento, con un massimo di cinque anni, di cui uno di preammortamento.

Sulla operazione la Regione Campania riconosce contributo in conto interessi del 100% del tasso di riferimento vigente alla stipula del contratto di finanziamento, il massimale del contributo concesso è disciplinato dal Regolamento "De Minimis".

Di sicuro la misura in oggetto è un ottimo strumento in quanto va ad operare su aspetti oramai critici in ogni impresa, spesso trascurati, ma vitali per la loro esistenza, come un rafforzamento della struttura patrimoniale, un equilibrio nella gestione finanziaria e nell'attuazione di politiche di investimento, l'aver una maggiore forza nei rapporti con le banche e con il mercato finanziario, cercando di avvicinarsi alle indicazioni di Basilea 2.

**Giuseppe Arleo**  
**Dottore Commercialista**